# COMMISSIONI RIUNITE

# INTERNI (I) - INDUSTRIA (X)

## IV.

# SEDUTA DI VENERDÌ 2 DICEMBRE 1955

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE CAPPA PAOLO

## INDICE

PAG.

**Congedo:**

PRESIDENTE . . . . . 33

**Proposta di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

AGRIMI ed altri: « Provvidenze per la stampa » (743) . . . . . 33

PRESIDENTE . . . . . 33, 34, 36

ALESSANDRINI, *Relatore per la X Commissione* . . . . . 33, 36

COLITTO, *Relatore per la I Commissione.* 34

TOGNI . . . . . 34, 35

PERTINI . . . . . 34, 36

AGRIMI . . . . . 36

CAROLEO . . . . . 36

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 37

**La seduta comincia alle 12,15.**

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Vita della I Commissione (Interni).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Agrimi ed altri: Provvidenze per la stampa. (743).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Agrimi, Alessandrini, Amendola Pietro, Boidi, Bonino, Cafiero, Cantalupo, Colitto, Covelli, De Marzio Ernesto, Ebner, Macrelli, Pieraccini, Roberti e Rossi Paolo: « Provvidenze per la stampa ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in una delle ultime sedute è stato dato mandato ad un Comitato ristretto di concordare un nuovo testo dell'articolo unico della proposta di legge. Il Comitato ristretto ha proceduto alla rielaborazione del testo e lo raccomanda alla vostra approvazione, al fine di risolvere una questione che, da tanto tempo, agita tutta l'opinione pubblica e, soprattutto, la stampa italiana, e quella quotidiana in particolare.

Prego il relatore per la X Commissione, onorevole Alessandrini, di riferire su quanto concordato dal Comitato ristretto.

ALESSANDRINI, *Relatore per la X Commissione*. Nella seduta del 22 aprile 1955 — quando la discussione su questo provvedimento era stata praticamente esaurita — da parte di queste Commissioni si procedette alla nomina di un Comitato ristretto, col compito di concordare un nuovo testo che regolasse taluni aspetti giuridici dell'articolo unico e, nel contempo, tenesse conto dei suggerimenti

da varie parti pervenuti nel corso delle discussioni.

Il Comitato, nella seduta del 24 novembre, ha ultimato la rielaborazione di un testo concordato ed oggi lo sottopone alla vostra approvazione.

Nel nuovo testo si è tenuto conto dei desideri manifestati dalle varie parti e, in particolare:

1°) sono state perfezionate le norme per assicurare, nel futuro, la corresponsione delle provvidenze per la stampa, stabilendo l'ammontare dei contributi che dovranno essere versati a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Per contemperare equamente gli oneri — ferme tutte le altre aliquote dei contributi in vigore — si è provveduto alla riduzione della aliquota gravante sulla cellulosa portandola da lire 350 a lire 250 al quintale;

2°) si è concessa la restituzione di parte dei contributi pagati fino al giorno dell'entrata in vigore della legge. La misura del rimborso, da operarsi in un congruo periodo di tempo, è stata fissata nel 10 per cento. Questo principio ha potuto trovare accoglimento per le sopravvenienze verificatesi nei residui attivi dell'Ente cellulosa; si è constatato, infatti, che gli introiti per i singoli esercizi sono stati superiori alle spese;

3°) si è accolta la richiesta di esonerare dal pagamento del contributo la carta destinata alla editoria scolastica e culturale in genere,

4°) si è voluto dare sanatoria al passato per quanto riguarda le controversie sulla retroattività della legge;

5°) si è portato dall'attuale 1 per cento al 2,50 per cento il diritto di rivalsa del contributo sulla carta.

Il nuovo testo ha riscosso i consensi di tutto il Comitato, ad eccezione dell'onorevole Colitto, relatore per la I Commissione (succeduto al primo relatore, onorevole Bozzi, entrato a far parte del Governo) il quale ha dichiarato di non potersi esprimere nel merito del provvedimento, essendogli mancato il tempo per assumere sufficienti informazioni e, quindi, di studiare la materia.

Questo lo stato delle cose. Il relatore vi assicura che il nuovo testo è stato esaminato nei più minuti particolari e formulato in modo da conciliare le diverse esigenze; esso può risolvere le varie questioni pendenti e, nello stesso tempo, permette alle cartiere ed ai giornali di riscuotere le provvidenze arretrate. Tali benefici consentiranno loro di sanare talune pesanti situazioni finanziarie.

Per tutti questi motivi propongo l'approvazione della presente proposta di legge.

COLITTO, *Relatore per la I Commissione*. Io sono intervenuto nella discussione di questo provvedimento, che ha richiamato l'appassionata attenzione dei presenti, soltanto nell'ultima seduta del Comitato ristretto; precedentemente, vi aveva partecipato l'onorevole Bozzi, non ancora nominato Sottosegretario di Stato.

In quella seduta, ebbi a dichiarare che non mi pareva opportuno far cadere sulla mia persona la scelta del relatore su questo provvedimento, essendo io uno dei firmatari della proposta: ciò, naturalmente, per ragioni di sensibilità. Ciò non pertanto, quando io mi sono allontanato, il Comitato ha ritenuto di nominarmi ugualmente relatore.

Io non ho avuto la possibilità di parlare con l'onorevole Bozzi né con gli amici del mio partito; d'altra parte, solo oggi sono riuscito ad avere dalla Segreteria una copia del nuovo testo, e quindi non mi sento di poter essere un coscienzioso ed onesto relatore.

Per questi motivi, prego le Commissioni di rinviare la discussione o di sostituirmi nell'incarico.

TOGNI. Poiché esiste un altro relatore, la pregiudiziale dell'onorevole Colitto può considerarsi superata.

PERTINI. Prendo atto di quanto ha dichiarato l'onorevole Colitto, ma mi rendo conto che i contrattempi sono stati indipendenti dalla volontà dei singoli e delle nostre Commissioni in particolare.

Tuttavia, dobbiamo tener conto che da troppo tempo questo provvedimento è in discussione e non è opportuno rinviarlo ancora, tanto più che l'altro relatore, l'onorevole Alessandrini, ha già riferito molto bene, assicurandoci che il Comitato, nella elaborazione del nuovo testo, ha tenuto conto dei varî suggerimenti che gli sono pervenuti.

Io ritengo, perciò, che si possa senz'altro passare alla votazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sulla proposta di rinvio formulata dall'onorevole Colitto, la pongo in votazione.

(*Non è approvata*).

Conclusasi precedentemente la discussione generale, non rimane che passare all'esame dell'articolo unico del nuovo testo. Ne do lettura:

« Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta delle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori,

previsto dall'articolo 1, lettera *b*) della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 3 per cento.

Il diritto di rivalsa verso i compratori viene esercitato dalle cartiere nazionali o loro consorzi e dagli importatori nella misura del 2,50 per cento dell'importo netto delle fatture emesse a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo dovuto allo stesso Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali è stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 2,50 al chilogrammo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per l'industria e per il commercio, potranno essere modificate le misure degli anzidetti contributi, purché entro i limiti massimi stabiliti nel primo e nel terzo comma del presente articolo unico.

Restano ferme, sia per i contributi che per il diritto di rivalsa:

*a*) relativamente al periodo dal 1° marzo 1945 al 31 dicembre 1945, l'aliquota stabilita dal decreto ministeriale 12 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 luglio 1945;

*b*) relativamente al periodo dal 1° gennaio 1946 al 15 gennaio 1951, l'aliquota stabilita dal decreto ministeriale 29 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n, 81 del 6 aprile 1946.

Resta ugualmente ferma, per le durate indicate alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, la misura del contributo previsto dalla lettera *d*) dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868.

I contributi dovuti all'Ente per il periodo che va dal 16 gennaio 1951 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge sono limitati al 90 per cento (novanta per cento) delle misure previste nell'articolo 1 e nell'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 15 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1951, e nel decreto ministeriale 30 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1953. Rimane immutata, per il predetto periodo, la limitazione all'1 per cento del diritto di rivalsa stabilita dall'articolo 2, terzo comma, del decreto ministeriale 15 gennaio 1951.

L'Ente provvederà, entro il termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, a rimborsare ai contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente. Nei confronti dei contribuenti che non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore, l'Ente provvederà alla riscossione dei contributi stessi coi mezzi indicati nell'articolo 16 del decreto ministeriale 3 luglio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 17 luglio 1940.

I contributi versati per cessioni di carta destinata alla editoria scolastica e culturale, che siano effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, verranno rimborsati agli editori secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'industria e commercio ».

TOGNI. Mi debbo, innanzitutto, compiacere del fatto che, finalmente, questo provvedimento sia arrivato a conclusione, Per questo motivo e per non complicare nuovamente la situazione, limiterò allo stretto essenziale il mio intervento. E ciò, principalmente, per il fatto che questo provvedimento aveva, soprattutto, un interesse di natura formale, perché, nella sostanza, la situazione esistente era pienamente legale e morale, in quanto basata su accordi che, a suo tempo, erano intervenuti fra le varie parti, sotto gli auspici dei ministeri competenti.

Debbo subito riconoscere che il nuovo testo rappresenta veramente un esempio di buona volontà; a me sembra che esso accolga le varie esigenze e tenga conto dei diversi punti di vista manifestatisi nel corso delle discussioni.

Se un'osservazione può essere mossa — e non mi sento di tacerla — essa va rivolta al disposto che prevede il rimborso — caso unico nella storia d'Italia — a favore dei produttori di carta, di un'aliquota dei contributi che essi avevano liberamente accettato di pagare, a suo tempo, e che del resto erano conteggiati nel prezzo e per i quali avevano avuto regolare copertura da parte dei consumatori.

Questo è il punto più delicato ed increscioso del provvedimento.

Se fosse possibile, senza perdere tempo, ritornare su questa questione, ne sarei lieto; diversamente, mi rimetto alla volontà della maggioranza delle Commissioni riunite, facendo tuttavia rilevare che questo rospo — che ci tocca di ingoiare — viene a stabilire un principio né simpatico né corretto; non è, infatti, né simpatico né corretto che una delle parti interessate, non contenta delle sodisfazioni e dei vantaggi conseguiti da un accordo,

trovi un punto debole, da un punto di vista formale, per rivendicare dei diritti ai quali aveva già rinunciato e sui quali era addivenuta ad un accordo.

Desidero, ora, aggiungere una preghiera: risolto questo problema, rimane l'altro, quello della sistemazione dell'Ente cellulosa e carta.

Governo e Commissione cerchino, ora, di procedere con la massima rapidità possibile ad una adeguata sistemazione di questo Ente che, a mio avviso, ha svolto e svolge una funzione essenziale nel campo della stampa e della cultura. Anzi, poiché nell'ultima nostra seduta noi decidemmo di discutere subito la proposta di legge per la sistemazione dell'Ente cellulosa, vorrei pregare il nostro Presidente di porre subito quel provvedimento all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la prima parte dell'intervento dell'onorevole Togni, faccio osservare che il nuovo testo del provvedimento è frutto di lunghe discussioni che perderebbero il loro valore se dovessimo ritornarci sopra.

Per quanto riguarda la richiesta finale, mi associo e, per quanto sta in me, farò il possibile per sodisfarla.

PERTINI. Noi non possiamo che associarci a quanto ha detto l'onorevole Togni. Però ci rendiamo conto di ciò che è avvenuto e di ciò che è stato fatto, e crediamo che anche l'onorevole Togni se ne sia reso conto.

Io penso che si potrebbe chiedere la soppressione del comma riguardante il rimborso dei contributi, solo se tutti fossimo completamente d'accordo; poiché, a quanto ho potuto capire, esistono delle divergenze, ritengo che sia opportuno, fatte le debite riserve, accettare il meno peggio.

AGRIMI. Mi riferisco al settimo comma dell'articolo unico proposto dal Comitato ristretto, perché in esso è riportata la sostanza della mia proposta di legge.

Non ritengo opportuno che in esso si faccia riferimento a due decreti ministeriali già dichiarati dalla magistratura non conformi al disposto costituzionale. Ed è per questo che nella mia proposta avevo preferito riprodurre, nel testo, la sostanza delle disposizioni senza alcun formale riferimento.

Ora, poiché il Comitato ristretto è venuto nella determinazione di limitare al 90 per cento le misure originariamente disposte per i contributi dovuti all'Ente, si tratta semplicemente di sostituire, al settimo comma in discussione, il testo dell'articolo unico della mia proposta, stabilendo, in luogo della misura del 3 per cento, quella del 2,70 per cento; in luogo del contributo di lire 6 al chilogrammo, il contributo di lire 5,40; in luogo del contributo di lire 3,50, quello di lire 3,15 al chilogrammo.

PERTINI. L'osservazione dell'onorevole Agrimi è giusta. Si tratta di una questione di carattere formale, che ha, tuttavia, una sua ragion d'essere.

ALESSANDRINI, *Relatore per la X Commissione*. Mantenendo la sostanza, si potrebbe provvedere in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

CAROLEO. Desidero riprendere il discorso dell'onorevole Togni, per ricordare che, nel testo che il Comitato ristretto aveva concordato nella precedente seduta, era stato fissato, alla fine dell'articolo unico, un termine per la regolamentazione della materia relativa all'attività dell'Ente cellulosa e carta. Nel testo che ci è stato presentato, tale termine è stato abolito.

A quanto mi consta, presso il Ministero era stata costituita una Commissione, la quale aveva predisposto un progetto di legge che aveva incontrato i favori di tutte le categorie interessate, compresi gli editori: questo progetto è rimasto lettera morta, mentre alla X Commissione è stato assegnato, in sede referente, l'esame di una proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Dosi, che ricalca il testo preparato dalla Commissione medesima. A me pare che la proposta di legge Dosi dovrebbe essere assegnata all'esame delle nostre due Commissioni riunite, in sede legislativa. In questo senso, anche perché ritengo di interpretare il desiderio di tutti, io rivolgo preghiera ai Presidenti delle due Commissioni.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ritenne di sopprimere l'ultimo comma del testo che aveva concordato, avendo riscontrato la opportunità di chiedere alla Presidenza della Camera che l'esame della proposta di legge Dosi, a suo avviso meglio indicata per la soluzione integrale della questione dell'Ente cellulosa e carta, fosse assegnata, in sede legislativa, alle nostre due Commissioni riunite. Ed io mi propongo di fare questo passo presso la Presidenza della Camera appena sistemata la questione relativa al provvedimento in esame.

Passando all'articolo unico del testo, rilevo che l'articolo di cui ho dato lettura è integralmente sostitutivo dell'originario articolo unico della proposta di legge in esame. Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto debbo, pertanto, porlo in votazione.

(*È approvato*).

Come d'intesa, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento del testo. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

AGRIMI ed altri: « Provvidenze per la stampa » (743):

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti . . . . | 61 |
| Maggioranza . . . . . | 31 |
| Voti favorevoli . . . . | 59 |
| Voti contrari . . . . | 2 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

*Per la I Commissione*: Agrimi, Amiconi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berloffa, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Caprara, Colitto, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, De Maria, Elkan, Ferri, Gaspari, Gullo, Jacometti, Luzzatto, Manzini, Marazza, Pelosi, Pertini, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola e Viviani Luciana.

*Per la X Commissione*: Alessandrini, Biaggi, Buttè, Candelli, Cappa Paolo, Caroleo, Cibotto, Colleoni, Di Prisco, Faletti, Faralli, Ferrari Francesco, Foa Vittorio, Galli, Lombardi Ruggero, Natoli Aldo, Pigni, Sammartino, Tonetti, Volpe e Zerbi.

*È in congedo:*

De Vita (*della I Commissione*).

**La seduta termina alle 13.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI